

XVII LEGISLATURA

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

### INDICE

GIUNTA DELLE ELEZIONI .....	<i>Pag.</i>	3
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	4
GIUSTIZIA (II) .....	»	14
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	27
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	28
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	35
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	»	36
AFFARI SOCIALI (XII) .....	»	37
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE .....	»	38
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE .....	»	40
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI .....	»	41

**N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Nuovo Centrodestra: (NCD); Lega Nord e Autonomie: LNA; Per l'Italia (PI); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Libertà e Diritti-Socialisti europei (LED): Misto-LED.**

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE, DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE E DEL COMMERCIO ABUSIVO .....	<i>Pag.</i>	44
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO .....	»	45
<i>INDICE GENERALE</i> .....	<i>Pag.</i>	46

## GIUNTA DELLE ELEZIONI

### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	3
COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE .....	3
AVVERTENZA .....	3

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 2 ottobre 2014.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 9.35 alle 9.45.

#### **COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE**

Il Comitato, che si è riunito dalle 9.45 alle 9.55, ha proseguito l'istruttoria sulle

cariche ricoperte da deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.

#### **AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

#### *GIUNTA PLENARIA*

*Esame dei ricorsi ed esposti preliminare alla verifica dei poteri su base nazionale.*

# I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

## S O M M A R I O

### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di conflitti di interessi. C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati, C. 1969 Tinagli e C. 2339 Dadone ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i> ) .....	4
ALLEGATO ( <i>Proposta di testo unificato del relatore adottato come testo base</i> ) .....	6
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	5

### SEDE REFERENTE

*Giovedì 2 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento Ivan Scalfarotto.*

**La seduta comincia alle 18.25.**

**Disposizioni in materia di conflitti di interessi. C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati, C. 1969 Tinagli e C. 2339 Dadone.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 settembre 2014.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, illustra una proposta di testo unificato predisposta sulla base del contenuto delle diverse proposte di legge presentate in materia, nonché del contributo fornito dai vari esperti auditi nell'ambito dell'indagine conoscitiva appena conclusa, affinché la Commissione possa adottarla

come testo base per il prosieguo dell'esame (*vedi allegato*).

Riccardo FRACCARO (M5S) evidenzia che, poiché è da venti anni che il Paese attende l'approvazione di una vera legge sul conflitto di interessi, non è pensabile di chiedere alla Commissione di adottare come testo base una proposta che i gruppi parlamentari non hanno avuto modo di valutare in modo approfondito, essendo stata loro appena presentata.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, replica all'obiezione formulata dal deputato Fraccaro facendo presente che è suo dovere, in qualità di presidente della I Commissione e di relatore, assicurare che *l'iter* del provvedimento si concluda in tempo utile da consentire l'avvio dell'esame in Assemblea mercoledì 8 ottobre, secondo quanto stabilito dalla Conferenza dei presidenti di gruppo.

Osserva altresì che, qualora il gruppo Movimento 5 Stelle lo ritenga opportuno, spetta ad esso chiedere un differimento dei termini, volto ad esaminare la proposta di testo unificato.

Riccardo FRACCARO (M5S) chiede alla presidenza di posticipare l'adozione del testo base da parte della Commissione a domenica mattina.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, dopo aver ricordato che spetta al presidente della Commissione il compito di fissare le sedute, sospende la seduta e convoca l'ufficio di presidenza per le ore 19, al fine di acquisire la posizione di tutti i gruppi parlamentari sull'organizzazione dei lavori.

**La seduta, sospesa alle 18.40, è ripresa alle 21.25.**

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, comunica che in sede di ufficio di presidenza si è stabilito di differire di due ore l'adozione della proposta di testo unificato da parte della Commissione, al fine di consentire a tutti i gruppi di esaminare compiutamente il contenuto.

Nessuno chiedendo di intervenire, pone quindi in votazione la proposta di testo unificato precedentemente illustrata, da adottare come testo base per il prosieguo dell'esame.

La Commissione delibera di adottare come testo base la proposta di testo unificato predisposta dal relatore.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, comunica che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato alle ore 14 di lunedì 6 ottobre.

**La seduta termina alle 21.30.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 2 ottobre 2014.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 19.05 alle 19.20 e dalle 19.30 alle 19.35.

ALLEGATO

**Disposizioni in materia di conflitti di interessi (C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati, C. 1969 Tinagli e C. 2339 Dadone).**

**PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO DEL RELATORE ADOTTATO  
COME TESTO BASE**

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

ART. 1.

*(Esclusiva cura degli interessi pubblici).*

1. I titolari di cariche pubbliche, nell'esercizio delle loro funzioni, sono tenuti a operare esclusivamente per la cura degli interessi pubblici a loro affidati.

ART. 2.

*(Ambito soggettivo di applicazione).*

1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai titolari di cariche di Governo.

2. Agli effetti della presente legge, per titolari di cariche di Governo si intendono il Presidente del Consiglio dei ministri, i Vice Presidenti del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Vice Ministri, i Sottosegretari di Stato e i commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. Ai titolari di cariche di Governo di cui al comma 2 sono equiparati, ai fini della presente legge, i componenti delle Autorità indipendenti.

ART. 3.

*(Organi di governo delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano).*

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le in-

compatibilità e le situazioni di conflitto di interessi dei presidenti e dei componenti delle giunte regionali, uniformandosi ai principi generali desumibili dalla presente legge, nonché nel rispetto dei principi di cui alla legge 2 luglio 2004, n. 165.

ART. 4.

*(Delega al Governo per l'adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle cariche di governo locali).*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e degli affari regionali e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, previo parere del Consiglio di Stato da rendere entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di decreto, un decreto legislativo per adeguare le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle disposizioni della presente legge. Con il medesimo decreto legislativo sono definiti i compiti e le funzioni di accertamento, vigilanza, controllo e sanzione, di cui alla presente legge, esercitati dalla Commissione di cui all'articolo 9 nei confronti degli organi di governo locali e ne sono indicate le modalità.

2. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1, almeno novanta giorni prima della scadenza del termine previsto per la sua adozione, è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di esso sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette il testo alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, il decreto legislativo può comunque essere adottato in via definitiva dal Governo.

## CAPO II INCOMPATIBILITÀ

### ART. 5.

*(Incompatibilità derivanti da impieghi o attività professionali).*

1. È incompatibile con le cariche di Governo ogni impiego pubblico e privato, nonché ogni carica o ufficio pubblico diversi dal mandato parlamentare e non derivanti dalla funzione governativa svolta. Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, i relativi rapporti si risolvono di diritto dal momento del giuramento del titolare di cariche di Governo.

2. I dipendenti pubblici e privati che assumono cariche di Governo sono collocati in aspettativa per la durata della carica, con decorrenza dal momento del giuramento, e comunque dall'effettiva assunzione della carica, senza pregiudizio della propria posizione professionale e di carriera. Si applicano le disposizioni concernenti l'aspettativa per mandato parlamentare vigenti nei rispettivi ordinamenti.

3. I titolari delle cariche di Governo non possono esercitare, neanche per interposta persona né attraverso società fiduciarie, attività imprenditoriali né svol-

gere in enti di diritto pubblico, anche economici, in imprese o società a totale o prevalente partecipazione pubblica, in imprese che abbiano rapporti di concessione con pubbliche amministrazioni, in enti soggetti al controllo pubblico, nonché in imprese o enti privati, aventi per oggetto anche non principale lo svolgimento di attività imprenditoriali, funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o revisore, né analoghe funzioni di responsabilità comunque denominate, ovvero assumere, per tali enti e imprese, incarichi di consulenza e incarichi arbitrari di qualsiasi natura. Essi cessano dai predetti incarichi e funzioni a decorrere dal momento del giuramento e non possono, per la durata della carica di Governo, percepire alcuna forma di retribuzione né fruire di alcun vantaggio relativi a tali incarichi o funzioni. Dal medesimo momento gli atti da essi eventualmente adottati nell'esercizio dei predetti incarichi e funzioni o comunque nello svolgimento di attività imprenditoriali e i voti da essi espressi sono nulli.

4. I titolari delle cariche di Governo iscritti in albi o elenchi professionali non possono esercitare attività professionali, nemmeno in forma associata, in Italia o all'estero e sono sospesi di diritto dai relativi albi professionali per la durata della carica di Governo; in ragione di tali attività essi possono percepire unicamente proventi per prestazioni svolte prima dell'assunzione della carica.

## CAPO III CONFLITTO DI INTERESSI

### ART. 6.

*(Situazioni di conflitto di interesse).*

1. La proprietà, il possesso o comunque la disponibilità nel proprio interesse o nell'interesse dei soggetti di cui al comma 2, anche all'estero, di patrimoni immobiliari e mobiliari da parte di uno dei soggetti di cui all'articolo 2 sono suscetti-

bili di dar luogo a conflitto di interessi nei casi previsti dalle disposizioni della presente legge.

2. Sono altresì suscettibili di dar luogo a conflitto di interessi, nei casi previsti dalle disposizioni della presente legge, la proprietà, il possesso o comunque la disponibilità nel proprio interesse o nell'interesse dei soggetti di cui al comma 1, anche all'estero, di patrimoni immobiliari o mobiliari da parte del coniuge non separato o dei parenti e affini entro il secondo grado di uno dei soggetti di cui all'articolo 2 ovvero da parte di persone con loro stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico.

3. La Commissione di cui all'articolo 9, esaminate le dichiarazioni delle attività patrimoniali rese dagli interessati ai sensi dell'articolo 8, effettuati i controlli e gli accertamenti previsti dal comma 4 del medesimo articolo, sentite per quanto di competenza l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e le eventuali autorità di settore, accerta caso per caso se, dati i poteri e le funzioni attribuiti ai titolari di cariche di Governo, la proprietà, il possesso o la disponibilità delle attività patrimoniali di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo siano suscettibili di determinare conflitti di interessi.

4. I beni mobili, nonché, se strumentali a un'attività di impresa o comunque ad attività aventi scopo di lucro, i beni immobili, posseduti, anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, dai titolari di cariche di Governo, ricadono nell'ambito di applicazione della presente legge solo se il loro valore complessivo supera i 15 milioni di euro. Tale limite è incrementato ogni anno di un ammontare equivalente all'aumento dell'indice del deflatore dei prezzi del prodotto interno lordo. Sono comunque esclusi i beni mobili o immobili effettivamente destinati alla fruizione o al godimento personale del titolare della carica di Governo o dei suoi familiari, a tal fine indicati dall'interessato ai sensi dell'articolo 8.

5. Il possesso, anche per interposta persona o per il tramite di società fidu-

ciarie, di partecipazioni rilevanti in imprese operanti nei settori della difesa, dell'energia, del credito, delle opere pubbliche di preminente interesse nazionale, delle comunicazioni di rilevanza nazionale, dei servizi pubblici erogati in concessione o autorizzazione nonché in imprese operanti nel settore pubblicitario determina un conflitto di interessi allorché la Commissione di cui all'articolo 9, sentite l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché le autorità di settore eventualmente competenti, motivatamente attesti che l'impresa riveste una posizione non marginale nel relativo settore di attività.

6. Ai fini della presente legge si intendono per rilevanti le partecipazioni di controllo o che partecipino al controllo, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nonché le partecipazioni superiori al 2 per cento del capitale sociale nel caso di società quotate in mercati regolamentati e al 10 per cento negli altri casi. Ai fini della presente legge sono altresì rilevanti gli accordi contrattuali ovvero i vincoli statuari che consentano di esercitare il controllo o la direzione e il coordinamento anche di enti non societari.

7. Alle attività patrimoniali che, ai sensi dei commi 3, 4 e 5, siano giudicate suscettibili di determinare conflitti di interessi si applicano le disposizioni degli articoli 11 e 12.

#### ART. 7.

*(Obbligo di astensione e sanzioni).*

1. I soggetti di cui all'articolo 2 hanno l'obbligo di astenersi dalla partecipazione a qualunque decisione che possa specificamente incidere sulla situazione patrimoniale propria o del coniuge non legalmente separato o dei propri parenti o affini entro il secondo grado, o di altri soggetti a loro legati da rapporti di interesse patrimoniale ovvero di persone con loro stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico recando ad essi un vantaggio economico

rilevante e differenziato rispetto a quello della generalità dei destinatari del provvedimento.

2. Quando il titolare di una carica di Governo dubiti della sussistenza dell'obbligo di astensione nel caso specifico, ovvero ritenga comunque di poter essere in conflitto di interessi nell'adozione di una decisione o nella partecipazione a una deliberazione, è tenuto a investire immediatamente della questione la Commissione di cui all'articolo 9.

3. La Commissione deve pronunciarsi, con propria deliberazione, entro i cinque giorni successivi al ricevimento della richiesta, trascorsi i quali l'interessato può ritenersi esente da ogni obbligo di astensione. In pendenza del termine per la decisione, colui che ha investito la Commissione della questione è in ogni caso tenuto ad astenersi.

4. Le deliberazioni con cui la Commissione stabilisce i casi in cui l'interessato è tenuto ad astenersi sono comunicate dalla Commissione stessa ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri perché ne informi il Consiglio dei ministri.

5. L'obbligo di astensione non opera, in ogni caso, nell'adozione di atti dovuti.

6. In caso di violazione del divieto di cui al comma 1, e salvo che il fatto costituisca reato, la Commissione di cui all'articolo 9 applica al trasgressore una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 50.000 euro a un massimo di un milione e mezzo di euro.

#### ART. 8.

##### *(Obblighi dichiarativi e sanzioni).*

1. Entro venti giorni dall'assunzione della carica di Governo, i soggetti di cui all'articolo 2:

*a)* dichiarano alla Commissione di cui all'articolo 9 di quali cariche o attività comprese nell'elenco di cui all'articolo 5 siano titolari;

*b)* trasmettono l'ultima dichiarazione dei redditi, nonché tutti i dati relativi ai beni e alle attività patrimoniali di cui siano titolari, o siano stati titolari nei sei mesi precedenti, anche per interposta persona. Essi devono effettuare analoghe dichiarazioni per ogni successiva variazione dei dati in precedenza forniti, entro venti giorni dai fatti che l'abbiano determinata.

2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono rese anche dal coniuge non legalmente separato e dai parenti e affini entro il secondo grado del titolare della carica di Governo. Ove essi non consentano, il titolare della carica di Governo è tenuto a dichiarare alla Commissione, in forma riservata, tutti gli elementi a sua conoscenza utili all'individuazione dei loro beni e attività patrimoniali.

3. Alla dichiarazione di cui al comma 1 è allegato un elenco dei beni mobili o immobili che il titolare della carica di Governo dichiara essere effettivamente destinati alla fruizione o al godimento personale proprio o dei propri familiari.

4. La Commissione di cui all'articolo 9, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, provvede agli accertamenti necessari anche avvalendosi, ove occorra tramite il Corpo della guardia di finanza, delle banche dati e dei sistemi informativi facenti capo all'anagrafe tributaria. Qualora le dichiarazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non siano state effettuate ovvero risultino non veritiere o incomplete, ne informa immediatamente gli interessati e in ogni caso il titolare della carica di Governo perché provvedano entro venti giorni all'integrazione delle dichiarazioni. Trascorso inutilmente tale termine o permanendo comunque dichiarazioni incomplete o mendaci, la Commissione:

*a)* procede all'acquisizione d'ufficio di tutti gli elementi giudicati utili, servendosi a tal fine del Corpo della guardia di finanza e delle altre Forze di polizia dello Stato;

*b)* procede, tenuto conto della gravità dell'infrazione, a irrogare al titolare della

carica di Governo e agli altri soggetti interessati una sanzione amministrativa non inferiore alla metà e non superiore al doppio del reddito complessivo quale risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini dell'imposta sui redditi personali;

c) informa contestualmente, per le cariche di Governo statali, il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri e i Presidenti delle Camere e, comunque, ove ne sussistano gli estremi, la competente procura della Repubblica, per le iniziative di rispettiva competenza.

5. Allo stesso modo e con gli stessi poteri la Commissione procede allorché, anche in tempi successivi, emergano elementi che facciano presumere la necessità di correzioni, integrazioni o verifiche delle dichiarazioni precedentemente rese.

#### ART. 9.

*(Commissione nazionale per la prevenzione dei conflitti di interessi).*

1. È istituita la Commissione nazionale per la prevenzione dei conflitti di interessi, di seguito denominata « Commissione ». La Commissione opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

2. La Commissione è organo collegiale costituito da cinque componenti nominati al Presidente della Repubblica che li sceglie, sentiti i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, tra persone di notoria e indiscussa capacità e indipendenza.

3. I componenti della Commissione sono nominati per cinque anni con incarico non rinnovabile. Essi restano comunque in carica fino alla nomina dei rispettivi successori.

4. I componenti della Commissione esercitano le loro funzioni a titolo gratuito.

5. La Commissione si avvale delle strutture e degli uffici dell'Autorità garante

della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 9 della legge 20 luglio 2004, n. 215.

#### ART. 10.

*(Compiti della Commissione).*

1. La Commissione vigila sull'applicazione delle disposizioni della presente legge e sul rispetto degli adempimenti e dei divieti da essa previsti, applica le relative sanzioni o ne promuove l'applicazione ed esercita tutte le altre funzioni e poteri previsti dalla presente legge, nei casi di conflitti di interessi relativi ai membri dei Governi nazionale e regionali e delle Autorità indipendenti.

2. La Commissione può approvare disposizioni, istruzioni o direttive per l'applicazione delle norme della presente legge. Essa può inoltre adottare, anche su richiesta degli interessati, pareri sull'interpretazione e applicazione delle norme stesse e pubblica un rapporto annuale sull'attuazione delle disposizioni della presente legge e sulla propria attività.

#### ART. 11.

*(Procedimento per la prevenzione del conflitto di interesse).*

1. Qualora le situazioni patrimoniali di cui all'articolo 6 siano suscettibili di determinare conflitti di interessi, la Commissione, sentite, se del caso, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la Commissione nazionale per le società e la borsa e le competenti autorità di settore, sottopone agli interessati, entro il termine di tre mesi dall'assunzione della carica di Governo, una proposta di applicazione di una o più delle misure di cui all'articolo 12. Entro i successivi trenta giorni, i soggetti di cui all'articolo 1 possono sottoporre alla Commissione osservazioni e rilievi o proporre misure alternative. La Commissione esamina le osservazioni e le controproposte e, qualora le ritenga comunque idonee a prevenire i conflitti di

interessi, le accoglie, anche con eventuali integrazioni e modifiche assentite dagli interessati. Essa adotta in ogni caso la decisione definitiva, con provvedimento motivato, entro il termine di quattro mesi dalla data dell'assunzione della carica di Governo.

2. In ogni caso, a decorrere dalla data della proposta di cui al comma 1, primo periodo, l'esercizio dei diritti di voto connessi alle partecipazioni, azioni o quote che, direttamente o indirettamente e anche per interposta persona o attraverso società fiduciarie, siano riferibili alle situazioni patrimoniali di cui all'articolo 6 è sospeso fino all'applicazione delle misure di cui all'articolo 12, salvo che la Commissione non disponga diversamente. Nei sessanta giorni successivi le assemblee delle società, nelle quali i soggetti, di cui agli articoli 2 e 6, comma 2, possiedono partecipazioni rilevanti, ai sensi dell'articolo 6, sono convocate per deliberare sulla conferma o sulla sostituzione dei relativi amministratori. Ove l'assemblea non sia convocata entro il predetto termine, il tribunale, su ricorso della Commissione, ordina con decreto la convocazione dell'assemblea, designando la persona che deve presiederla.

#### ART. 12.

*(Misure tipiche per la prevenzione del conflitto di interessi).*

1. La Commissione previene i conflitti di interessi rendendo progressivamente non conoscibile, da parte del titolare delle cariche di Governo e dei soggetti di cui all'articolo 6, comma 2, la composizione attuale del proprio patrimonio, rilevante ai sensi dell'articolo 6 e può disporre che i beni di cui al medesimo articolo 6 e quelli provenienti dalle operazioni di cui al comma 10 del presente articolo, siano affidati, entro il termine da essa stabilito, a una gestione fiduciaria disciplinata dalle disposizioni del presente articolo.

2. L'affidamento in gestione dei beni di cui al comma 1 ha luogo mediante la

sottoscrizione di un contratto di gestione con un soggetto, di seguito denominato «gestore», scelto con determinazione adottata dalla Commissione, sentiti gli interessati e, ove essa lo ritenga opportuno, il presidente della Commissione nazionale per le società e la borsa e il Governatore della Banca d'Italia. I gestori sono scelti tra banche, società di gestione del risparmio e società di intermediazione mobiliare. Il mandato al gestore comprende il potere di alienazione dei beni immobiliari e mobiliari affidati in gestione. Il contratto di gestione prevede espressamente che qualunque comunicazione relativa alla gestione, ancorché ammessa dalle disposizioni della presente legge, avvenga in forma scritta e per il tramite della Commissione. Non sono ammessi altri rapporti tra il gestore e il titolare della carica di Governo o i soggetti di cui all'articolo 6, comma 2. Il contratto di gestione non può contenere clausole incompatibili con le disposizioni della presente legge ed è, a tal fine, sottoposto all'approvazione della Commissione.

3. Al patrimonio affidato al gestore si applica l'articolo 22 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi ragione, il titolare della carica di Governo e i soggetti di cui all'articolo 6, comma 2, della presente legge riacquistano di diritto la gestione del patrimonio, salvo diverso accordo tra le parti.

4. I creditori dei soggetti di cui agli articoli 2 e 6, comma 2, possono far valere i propri diritti su tutto il patrimonio degli stessi, ivi compresi i beni affidati in gestione ai sensi dei commi da 1 a 3 del presente articolo. I predetti soggetti possono richiedere al gestore, per il tramite della Commissione, di provvedere all'adempimento di tali obbligazioni. In tal caso, il gestore dispone il trasferimento, previa, se necessaria, liquidazione anche parziale del patrimonio affidato in gestione, di somme di denaro in misura sufficiente a soddisfare i crediti. I soggetti

di cui agli articoli 2 e 6, comma 2, possono altresì comunicare al gestore, per il tramite della Commissione, che intendono opporsi al credito e possono a tale scopo fornire le indicazioni e le informazioni necessarie a proporre le eccezioni e le azioni a tutela del patrimonio.

5. Il gestore assicura il conseguimento delle finalità di cui al comma 1 e opera per la valorizzazione del patrimonio affidato in gestione disponendo a tal fine dei beni che lo compongono. I soggetti di cui agli articoli 2 e 6, comma 2, non possono chiedere o ricevere dal gestore informazioni concernenti l'attività di gestione. Essi hanno diritto di conoscere, per il tramite della Commissione, ogni novanta giorni, il valore complessivo del patrimonio amministrato, nonché di ricevere ogni semestre, su richiesta, una quota del rendimento della gestione, nella misura determinata dal contratto di gestione. Ove ritengano non soddisfacente il risultato complessivo della gestione, quale risultante dai resoconti periodici, essi possono richiedere la sostituzione del gestore alla Commissione, che può provvedervi nei modi previsti dal comma 2.

6. Il gestore deve essere dotato di organizzazione adeguata al fine di garantire gli obiettivi di cui al comma 5 e la riservatezza delle informazioni concernenti l'attività di gestione.

7. Il gestore è tenuto ad amministrare il patrimonio conferitogli con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle sue specifiche competenze, apprestando altresì a tal fine, salvo diverso accordo tra le parti, idonee garanzie assicurative. Entro trenta giorni dalla data di cessazione dalla carica, il gestore presenta al titolare della carica di Governo un dettagliato rendiconto contabile della gestione.

8. Il gestore non può in alcun modo comunicare al titolare della carica di Governo o ai soggetti di cui all'articolo 6, comma 2, neanche per interposta persona, la natura e l'entità dei singoli investimenti e disinvestimenti, né consultarlo in ordine alla gestione. Qualora il gestore venga meno agli obblighi di cui al presente comma, si applica una sanzione pari, nel

minimo, al cinque per cento del patrimonio gestito e, nel massimo, al dieci per cento del medesimo.

9. La Commissione vigila sull'osservanza, nella gestione del patrimonio, dei principi e dei criteri stabiliti dalla presente legge, nonché sull'effettiva separazione della gestione.

10. Quando le attività patrimoniali concernono la proprietà di compendi immobiliari non ricompresi nell'elenco di cui all'articolo 8, comma 3, ovvero concernono la proprietà o il controllo di un'azienda o la proprietà o il possesso di partecipazioni rilevanti ai sensi dell'articolo 6, comma 6, la Commissione può disporre, qualora non vi siano altre misure possibili per evitare il conflitto di interessi, che i soggetti di cui agli articoli 2 e 6, comma 2, procedano alla loro vendita, con il successivo affidamento alla gestione fiduciaria del ricavato, al netto delle relative spese. In tal caso, la Commissione fissa il termine massimo entro il quale la vendita deve essere completata. Entro il predetto termine, il titolare della carica di Governo può tuttavia comunicare alla Commissione che non si intende procedere alla vendita. In tal caso, ove il titolare della carica di Governo non opti per le dimissioni dall'incarico, questi o il titolare del patrimonio possono conferire un mandato irrevocabile a vendere le attività interessate a favore della Commissione o del gestore di cui al comma 2, se già nominato. Ove il mandato sia stato conferito alla Commissione, quest'ultima provvede senza indugio tramite pubblico incanto, offerta pubblica di vendita o altre modalità idonee ad assicurare il buon risultato della vendita. Se entro il termine l'interessato non ha proceduto alla vendita né ha conferito mandato a vendere alla Commissione o al gestore, si intende che il titolare della carica di Governo abbia optato per le dimissioni dalla carica di Governo e la vendita non ha luogo. La Commissione ne dà in tal caso comunicazione, per ogni effetto di legge, ai soggetti di cui all'articolo 8, comma 4, lettera c).

11. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo, previa verifica della Commissione, i beni comunque destinati

alla fruizione e al godimento personale del titolare della carica di Governo e dei suoi familiari, indicati nell'elenco allegato alla dichiarazione ai sensi dell'articolo 8, comma 3.

#### ART. 13.

*(Regime fiscale).*

1. Alle plusvalenze realizzate attraverso eventuali operazioni di dismissione dei valori mobiliari posseduti dai titolari di cariche di Governo eseguite dall'interessato o dal gestore in attuazione della presente legge si applicano in ogni caso le aliquote di imposta relative alle partecipazioni non qualificate detenute da persone fisiche.

2. L'eventuale trasferimento in gestione fiduciaria di attività economiche ai sensi della presente legge e la loro successiva restituzione all'interessato non costituiscono realizzo di plusvalenze o di minusvalenze. Tutti gli atti e i contratti stipulati ai fini del trasferimento al gestore e della successiva restituzione all'interessato sono esenti da ogni imposta diretta o indiretta. I proventi derivanti dal patrimonio trasferito sono imputati al titolare del patrimonio, secondo quanto previsto dalle norme relative alla categoria nella quale rientrano. Il gestore applica le ritenute e le imposte sostitutive dovute.

#### ART. 14.

*(Procedure istruttorie e tutela giurisdizionale per gli atti della Commissione).*

1. La Commissione, per l'espletamento delle funzioni a essa attribuite dalla presente legge, può chiedere a qualsiasi organo della pubblica amministrazione e a ogni altro soggetto pubblico o società privata, nei limiti di competenza consentiti dall'ordinamento, i dati e le notizie concernenti la materia disciplinata dalla legge stessa.

2. Per l'espletamento delle indagini, delle verifiche e degli accertamenti che

ritenga opportuni, la Commissione può avvalersi della collaborazione di amministrazioni ed enti pubblici. La Commissione si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

3. Con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Commissione, sono stabilite le disposizioni che garantiscono ai titolari delle cariche di Governo, ai soggetti di cui all'articolo 6, comma 2 e ai gestori di volta in volta interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione nei procedimenti di accertamento e di applicazione di eventuali sanzioni.

4. Ogni provvedimento adottato dalla Commissione in applicazione della presente legge deve essere motivato.

5. Gli atti di accertamento e i provvedimenti adottati dalla Commissione ai sensi della presente legge sono devoluti alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario.

### CAPO IV

#### DISPOSIZIONI FINALI

#### ART. 15.

*(Disposizioni transitorie e finali).*

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, relativamente al decorso dei termini processuali, il decorso degli altri termini previsti dalla presente legge è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

#### ART. 16.

*(Entrata in vigore).*

1. La presente legge entra in vigore decorsi centoventi giorni dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione. Atto n. 103 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i> ) .....	14
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere del relatore</i> ) .....	16
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta alternativa di parere</i> ) .....	20
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	23

#### ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 2 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento Ivan Scalfarotto.

#### La seduta comincia alle 14.40.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.**

**Atto n. 103.**

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 1° ottobre 2014.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che il relatore ha presentato una proposta di parere (*vedi allegato 1*) e che il gruppo Movimento 5 Stelle ha presen-

tato una proposta alternativa di parere (*vedi allegato 2*).

Chiede al rappresentante del Governo se intenda dare una risposta ai quesiti posti dal deputato Sarti nella seduta di ieri.

Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO, in relazione alle richieste del deputato Giulia Sarti, osserva che l'adempimento preliminare per l'attivazione della banca dati è l'emanazione del regolamento destinato, ai sensi dell'articolo 99, comma 1, del decreto legislativo n. 159 del 2011 (cosiddetto Codice antimafia), a disciplinare le modalità di organizzazione e funzionamento della stessa banca dati, nonché di collegamento con altre pertinenti piattaforme pubbliche, tra cui il CED Interforze ex articolo 8 della legge n. 121 del 1981, ai fini del rilascio della documentazione antimafia.

Il Ministero dell'interno, in qualità di proponente, ha definito, di concerto con le altre Amministrazioni interessate, il testo di tale regolamento sul quale si sono espressi favorevolmente sia il Garante della *privacy*, sia il Consiglio di Stato.

L'iter del provvedimento – che secondo la migliore interpretazione del citato articolo 99, comma 1, deve essere adottato nella veste di Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri – è, quindi, giunto alle battute conclusive, dovendosi ormai espletare gli adempimenti per la sua adozione formale.

Dalla data di pubblicazione del regolamento decorre il termine di dodici mesi, stabilito dallo stesso articolo 99, per rendere operativa la stessa banca dati.

In realtà, il Ministero dell'interno si è già attivato per rendere possibile l'attivazione di questa piattaforma informatica in tempi più brevi.

Le attività di realizzazione *in house* della banca dati sono state avviate di pari passo con i lavori di predisposizione del regolamento. Ciò ha consentito di mettere a punto una prima *release* del sistema e di avviarne, a partire dallo scorso mese di febbraio, la sperimentazione pratica presso le prefetture dei capoluoghi di regione. Dal maggio scorso tale sperimentazione è stata estesa alle prefetture di altre province dove il numero delle istanze di rilascio della documentazione antimafia è più elevato.

Donatella FERRANTI, *presidente*, chiede ai deputati del Movimento 5 Stelle se insistono nella presentazione di una proposta alternativa di parere alla luce sia dei chiarimenti del Governo sia del contenuto della proposta di parere del relatore, che sembra tenere conto delle preoccupazioni che hanno portato alla presentazione di una proposta alternativa di parere in senso contrario.

Giulia SARTI (M5S), pur condividendo la *ratio* della proposta di parere e le condizioni ad essa apposte, ritiene che non possa essere espresso un parere favorevole sullo schema di decreto legislativo in quanto, proprio a causa del mancato funzionamento banca dati nazionale unica, il sistema dell'autocertificazione, che comporta una serie di rischi concreti per la legalità, si trasforma in una regola del

sistema della certificazione antimafia, quando invece dovrebbe essere una mera eccezione.

Davide MATTIELLO (PD) *relatore*, dichiara di condividere le preoccupazioni del deputato Sarti e ritiene che le condizioni apposte alla sua proposta di parere possano essere considerate un controblancimento al rischio paventato, in quanto si prevede un maggior termine a favore del prefetto per effettuare i necessari accertamenti, il che riduce notevolmente il rischio di dover ricorrere all'autocertificazione. Inoltre si prevede che i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni siano corrisposti sotto condizione risolutiva, prevedendo che il beneficiario di tali provvidenze prima di ottenerle offra una garanzia di natura patrimoniale.

Antonio MAROTTA (FI-PdL) ritiene che sarebbe opportuno precisare la durata della proroga dell'accertamento effettuato dal prefetto prevista dalla condizione n. 1 della proposta di parere del relatore. Inoltre ritiene che la previsione di una garanzia patrimoniale possa essere un carico eccessivo a danno delle società.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ritiene che si possa in 30 giorni il tempo della proroga.

Davide MATTIELLO (PD) *relatore*, condividendo la considerazione del Presidente, e modifica di conseguenza la proposta di parere.

Donatella FERRANTI, *presidente*, pone in votazione la proposta di parere del relatore così come modificata.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni del relatore (*vedi allegato 3*).

**La seduta termina alle 15.10.**

## ALLEGATO 1

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.  
Atto n. 103.**

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La Commissione Giustizia,

esaminato lo schema di decreto legislativo in oggetto,

rilevato che:

lo schema di decreto in esame è adottato sulla base della citata delega correttiva prevista dall'articolo 2, comma 4, della legge n. 136 del 2010, che stabilisce un termine di 3 anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 159 del 2011 entro cui il Governo può apportare disposizioni integrative e correttive della disciplina della documentazione antimafia contenuta nel predetto decreto;

il provvedimento in esame è volto a introdurre nel Codice antimafia, sulla base dell'esperienza applicativa, una serie di modifiche finalizzate, nel loro insieme, a introdurre alcune semplificazioni delle procedure e alleggerimenti degli oneri amministrativi connessi al rilascio della documentazione antimafia;

condivisa l'esigenza di semplificazione procedurale a condizione che sia sempre salvaguardata l'efficacia delle verifiche antimafia;

esaminate le note del Procuratore nazionale antimafia, dottor Franco Roberti, e del Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, dottor Raffaele Cantone, ai quali la Commissione ha chiesto eventuali osservazioni allo schema di decreto legislativo in esame, nonché la nota trasmessa da Confindustria;

osservato che:

le modifiche introdotte dall'articolo 2 hanno per oggetto il procedimento di rilascio della comunicazione antimafia, con il quale il Prefetto attesta, relativamente ai soggetti indicati dall'articolo 85 del codice antimafia, la sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 (condanna in appello per uno dei reati di cui all'articolo 51 comma 3-bis o applicazione definitiva di una misura di prevenzione personale), per cui il prefetto è tenuto a verificare se le iscrizioni che risultano dalla banca dati nazionale unica o dal centro elaborazione dati del Ministero dell'interno o dalle informazioni della polizia giudiziaria abbiano effettivamente portato ad una sentenza di condanna confermata in appello o all'applicazione in via definitiva di una misura di prevenzione;

l'attuale formulazione dell'articolo 88 prevede che il prefetto, per svolgere tali accertamenti, abbia a disposizione quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta e che quando le verifiche risultino di particolare complessità il prefetto, previa comunicazione ai soggetti richiedenti, abbia a disposizione ulteriori trenta giorni;

la nuova formulazione l'articolo 88 stabilisce invece che il Prefetto debba rilasciare la comunicazione antimafia, e svolgere pertanto le sue verifiche, entro 30 giorni senza che sia prevista la possibilità di prorogare il termine per ultimare ac-

certamenti risultati complessi, prevedendo che, scaduti i 30 giorni, la stazione appaltante possa procedere anche in assenza della comunicazione antimafia, soltanto sulla base di un'autocertificazione dell'impresa da verificare e che, nel caso in cui la procedura si concluda poi con un provvedimento ostativo, si proceda al recesso dal contratto o alla revoca delle autorizzazioni o concessioni o dei contributi e dei finanziamenti;

la riduzione del termine di verifica da parte del Prefetto appare rischiosa ove si tenga conto della particolare complessità e delicatezza dell'attività di accertamento e che dalla decorrenza del termine viene agganciato il « via libera » per l'impresa, non ancora verificata, che può così stipulare contratti pubblici o acquisire finanziamenti sulla base di una mera autocertificazione;

soprattutto nell'attuale fase – in cui non è ancora in funzione la banca dati nazionale unica della documentazione antimafia in cui, secondo il regolamento predisposto, « potrà » essere previsto il collegamento ai sistemi informativi del Ministero della giustizia che gestiscono i servizi certificativi – non appare scontato che entro tale termine (che decorre dalla consultazione della banca dati) il prefetto abbia ultimato le sue verifiche, non essendo sempre agevole né rapida l'acquisizione delle sentenze da parte di Tribunali e Corti d'Appello;

vi è quindi il rischio che imprese in cui figurano soggetti o familiari degli stessi condannati in secondo grado per gravi reati o attinti da misura di prevenzione, possano sottoscrivere contratti di affidamento o di subappalto ed iniziare i lavori in quanto gli accertamenti sull'effettività delle iscrizioni non sono ancora ultimati, determinandosi un grave danno sia alla legalità, che non può essere sanato dal successivo recesso dal contratto (previsto nel caso in cui successivamente intervenga il provvedimento ostativo) sia alla stazione appaltante o all'impresa che ha conferito il subappalto, che dovrà sostituire l'im-

presa estromessa, la quale trae comunque un guadagno, essendo comunque previsto il pagamento delle opere già realizzate;

appare pertanto necessario prevedere anche per la comunicazione antimafia, così come è previsto per l'interdittiva antimafia, la possibilità per il Prefetto, in caso di complessità dell'accertamento, di usufruire di un ulteriore termine per ultimare le verifiche;

l'articolo 4 ha per oggetto il funzionamento della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, che, per quanto istituita ai sensi dell'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non è ancora funzionante, per cui si auspica che quanto prima siano adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri i regolamenti, di cui all'articolo 99, comma 1, del Codice antimafia;

il mancato funzionamento della banca dati nazionale unica determinerà l'applicazione dell'articolo 99-bis dello schema di decreto, secondo cui la comunicazione antimafia è sostituita dall'autocertificazione, mettendo a serio rischio l'efficacia delle verifiche antimafia specialmente nel caso in cui il mancato funzionamento della banca dati si prolungasse ulteriormente nel tempo;

al fine di ridurre i rischi connessi all'autocertificazione sarebbe opportuno prevedere, così come previsto dal comma 4-bis, introdotto all'articolo 88 dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 dello schema di decreto, che in caso di autocertificazione contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni sono corrisposti sotto condizione risolutiva, prevedendo che il beneficiario di tali provvidenze prima di ottenerle offra una garanzia (ad esempio, una fidejussione) in maniera tale che in caso di revoca del diritto almeno il danno patrimoniale per le pubbliche amministrazioni sia scongiurato;

l'articolo 4, comma 1, lettera a), integra l'articolo 99 del Codice antimafia prevedendo che, con uno o più regolamenti, possano disciplinarsi le modalità

attraverso cui la banca dati unica nazionale della documentazione antimafia: acquisisce, mediante l'anagrafe nazionale della popolazione residente istituita presso il Ministero dell'interno, i dati anagrafici dei titolari dell'impresa, i suoi rappresentanti legali, i soci, gli amministratori, i direttori, i membri del collegio sindacale e i loro familiari conviventi maggiorenni (ovvero i soggetti di cui all'articolo 85, comma 3); raffronta tali dati con quelli presenti nel CED costituito presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, che viene individuato attraverso un richiamo all'articolo 96 del Codice antimafia, mentre sarebbe più opportuno fare riferimento alla norma istitutiva del CED e, in particolare, all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121;

lo schema di decreto in esame potrebbe essere l'occasione per coordinare il codice antimafia con la disciplina introdotta dal decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, con particolare riferimento al comma 10 dell'articolo 32 del decreto, secondo cui qualora sia stata emessa dal prefetto un'informazione antimafia interdittiva e sussista l'urgente necessità di assicurare il completamento dell'esecuzione del contratto, ovvero la sua prosecuzione al fine di garantire la continuità di funzioni e servizi indifferibili per la tutela dei diritti fondamentali, nonché per la salvaguardia dei livelli occupazionali o dell'integrità dei bilanci pubblici il prefetto può disporre la rinnovazione degli organi sociali o la straordinaria e temporanea gestione dell'impresa appaltatrice limitatamente alla completa esecuzione del contratto d'appalto o della concessione;

l'articolo 3 dello schema di decreto introduce il comma 2-*bis* dell'articolo 92 del codice, prevedendo che il prefetto sia tenuto alla comunicazione dell'informazione antimafia interdittiva entro 5 giorni dalla sua adozione, per cui si potrebbe prevedere, attraverso una modifica del comma 2-*bis*, che il prefetto sia tenuto a verificare, all'atto dell'emissione dell'infor-

mazione antimafia interdittiva, la sussistenza dei presupposti per l'adozione delle misure di cui al citato articolo 32 del decreto legge n. 90 del 2014 e, di conseguenza, informare non solo l'impresa, la società o l'associazione interessata ma anche il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione;

sarebbe opportuno consentire all'Autorità nazionale anticorruzione la possibilità di accedere alla banca dati nazionale unica;

il codice antimafia, sulla base della sua prima concreta applicazione, abbia bisogno di ulteriori correzioni rispetto a quelle previste dallo schema di decreto legislativo in esame. A tale proposito si ricorda che è in corso di esame presso la Commissione giustizia una proposta di testo unificato delle proposte di legge C. 1138 ed abb. in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alle mafie, che prevede una serie di correzioni al codice antimafia. In tale ottica, ad esempio, si ritiene opportuno modificare l'articolo 34 del codice antimafia, che ha per oggetto l'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economica, nella parte in cui non si prevede la possibilità di presentare reclamo alla Corte di appello avverso il provvedimento del tribunale che dispone l'amministrazione giudiziaria. L'esigenza di prevedere un ulteriore vaglio giurisdizionale sul merito, in aggiunta a quello di legittimità già effettuato dalla Corte di cassazione, è di tutta evidenza se si considera che per l'adozione del provvedimento che dispone l'amministrazione giudiziaria dei beni sono sufficienti dei meri indizi,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), n. 1), capoverso, sia previsto che quando le verifiche disposte siano di particolare

complessità il termine di trenta giorni possa essere prorogato per ultimare gli accertamenti.

2) All'articolo 4, comma 1, lettera *a*), capoverso « 2-ter », le parole « all'articolo 96 » siano sostituite dalle seguenti: « all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121 ».

3) All'articolo 4, comma 1, lettera *b*), capoverso « ART. 99-bis », comma 1, sia previsto che in caso di autocertificazione i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni siano corrisposti sotto condizione risolutiva, prevedendo che il

beneficiario di tali provvidenze prima di ottenerle offra una garanzia di natura patrimoniale.

4) All'articolo 3, comma 1, lettera *b*), n. 2, capoverso « 2-bis », si preveda che il prefetto sia tenuto a verificare, all'atto dell'emissione dell'informazione antimafia interdittiva, la sussistenza dei presupposti per l'adozione delle misure di cui al citato articolo 32 del decreto legge n. 90 del 2014 e, di conseguenza, informare non solo l'impresa, la società o l'associazione interessata ma anche il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione.

## ALLEGATO 2

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.  
Atto n. 103.**

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE**

La Commissione Giustizia,

esaminato lo « Schema di decreto legislativo concernente ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia. »;

premesso che:

il decreto-legge in titolo reca ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 6 settembre 2011 n.159 e rientrano negli ambiti di competenza della Commissione giustizia le disposizioni di cui in epigrafe;

secondo la relazione del Governo si tratta di disposizioni che hanno lo scopo di semplificare ed alleggerire gli oneri amministrativi legati alla produzione della documentazione concernente le verifiche antimafia, senza tuttavia incidere sull'efficacia e sull'approfondimento delle verifiche stesse attraverso l'adozione di rimedi comunque previsti dalla legge delega 136/2010. L'iniziativa del Governo, come si legge nella relazione illustrativa, mira per un verso a precisare alcuni aspetti di carattere formale rendendo l'attuale testo del decreto legislativo n. 159/2011 più coerente rispetto a quanto contenuto nella legge delega 136/2011, per altro verso esso mira, attraverso diverse disposizioni modificative di carattere amministrativo, a velocizzare la procedura delle verifiche antimafia e quindi a velocizzare i rapporti

contrattuali tra soggetti privati e soggetti di diritto pubblico contenuti nell'articolo 83 del codice antimafia.

Lo schema di intervento normativo introduce i seguenti rimedi, destinati a incidere su tutte le fasi del procedimento sia di formazione che di rilascio della documentazione antimafia:

1) individuazione dei soggetti verso i quali possono estendersi le verifiche antimafia, in particolare ci si riferisce ai familiari, conviventi con i soggetti titolari di incarichi rilevanti nella compagine di impresa e residenti sul territorio dello stato con la precisazione che essi debbano aver raggiunto la maggiore età;

2) previsione di un accesso diretto dei soggetti richiedenti alla banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia la cui istituzione è prevista dall'articolo 96 del codice antimafia, riduzione dei termini per l'emissione del relativo provvedimento da parte del Prefetto unitamente alla facoltà, una volta scaduti inutilmente detti termini, di poter comunque procedere alla stipula contrattuale salvo la facoltà di recesso e sospensione, nel caso di provvedimento interdittivo sopravvenuto, individuazione dei criteri di competenza per i Prefetti tenuti al rilascio dei provvedimenti, introduzione della facoltà di emettere il provvedimento interdittivo anche nel caso in cui la compagine amministrativa ancorché sia immune dalle cause ostate previste dall'articolo 67 del codice antimafia sia comunque oggetto di tentativi di infiltrazione mafiose;

3) disposizioni sul funzionamento e la gestione della Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia unitamente alla facoltà, in caso di mancato funzionamento della stessa, di poter dare luogo alla contrattazione sulla scorta di un'autocertificazione come prevista dall'articolo 89 del codice antimafia;

4) introduzione di norme di coordinamento formale, transitorie e finanziarie nonché di disciplina dell'efficacia temporale delle norme introdotte.

Considerato che:

per quanto riguarda le disposizioni contenute nell'articolo 1, ovvero l'individuazione dei soggetti verso i quali possono estendersi i controlli necessari per la documentazione antimafia, il presente schema di decreto pone alcune limitazioni che, se pur coerenti con quanto richiesto dalla legge delega 136/2010, appaiono molto meno coerenti con i dati reali. Basti l'esempio che l'influenza tipica « del vincolo associativo » ben può perpetrarsi attraverso la presenza di un singolo lavoratore minorenni che, pur se non familiare di un soggetto avente incarichi gestionali o dirigenziali, possa essere comunque legato alla malavita, atteso che in Italia, se pur con le dovute limitazioni, è possibile assumere sin dall'età di anni 15 e che moltissimi sono i dati che suggeriscono l'impiego da parte della malavita organizzata proprio di soggetti rientranti in fasce d'età « protette » dalle previsioni del codice penale. Inoltre, con l'attuale tecnologia non è necessaria né la convivenza né tantomeno la presenza fisica sul territorio dello Stato per compiere azioni tali da influenzare le decisioni di una compagine amministrativa;

le disposizioni che riducono i termini entro i quali il Prefetto è tenuto a rilasciare la comunicazione e l'informazione antimafia contenute nell'articolo 2 comma 1, lettera *b*) e nell'articolo 3 comma 1, lettera *b*) dello schema di decreto in oggetto, appaiono rischiose e del tutto non curanti del rischio di vanificare l'efficacia

e la tempestività dell'intero procedimento di verifica, atteso che, come dimostrano anche i moltissimi casi che intasano i TT.AA.RR. dell'intero paese, l'eccessivo ricorso all'autocertificazione di cui all'articolo 89 del codice antimafia, è suscettibile di mantenere in vita anche per lunghi periodi, contratti e provvedimenti nonostante la previsione della condizione risolutiva. Inoltre la previsione « per i casi di particolare gravità » di proroga dei termini di rilascio del provvedimento prefettizio di ulteriori 45 giorni, appaiono del tutto in contraddizione con l'intento semplificatore del presente schema;

appare positiva a nostro avviso, la razionalizzazione delle competenze territoriali sia per i soggetti richiedenti *ex* articolo 83 del codice antimafia sia per i Prefetti, in merito al rilascio dei provvedimenti antimafia nei confronti delle società aventi sede all'estero;

appare migliorabile la previsione dell'articolo 3 del presente schema di decreto nella parte in cui introducendo il comma *2-bis* dell'articolo 92 del codice antimafia, stabilisce che il prefetto sia tenuto alla comunicazione dell'informazione antimafia interdittiva, entro cinque giorni dalla sua adozione, ai soggetti coinvolti. Poteva essere questo un importante punto di raccordo con la previsione contenuta all'art. 32 del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90 convertito con modificazione dalla legge 11 agosto 2014 n. 114. Il Prefetto, quindi, nel caso in cui ricorrano le circostanze dell'articolo 32 del suddetto decreto, può disporre la rinnovazione degli organi sociali o la straordinaria e temporanea gestione dell'impresa appaltatrice limitatamente alla completa esecuzione della concessione o del contratto d'appalto. In quest'ottica, si sarebbe potuto pensare di inserire anche i competenti organi dell'A.n.a.c. tra i destinatari della previsione di cui nuovo comma *2-bis* introdotto dall'articolo 3 che modifica l'articolo 92 del codice antimafia;

si ritiene inoltre che, vista la volontà del Governo di modificare il codice anti-

mafia sotto l'aspetto dell'ottimizzazione dei tempi procedurali ed allo stesso tempo di tutela dell'efficacia delle verifiche antimafia, sia da superare la differenziazione dei procedimenti in base all'importo dei contratti o delle provvidenze, ad oggi parametrati in tre gruppi e precisamente: per importi al di sotto di euro 150.000, per importi a partire da euro 150.000 ed inferiori ad euro 5 milioni e per importi superiori ad euro 5 milioni. Sul punto si fa rilevare, come già detto, che l'utilità di tali differenziazioni e quindi il ricorso all'autocertificazione di cui all'articolo 89, se pur rispondenti alle esigenze di celerità a cui il presente schema si ispira, mal si conciliano con le esigenze di efficacia intrinseche all'istituto sia della comunicazione che dell'informazione antimafia;

desta, poi, non poca preoccupazione l'intera previsione introdotta dall'articolo 4 del presente schema di decreto. Premesso che l'articolo 99 e successive modificazioni prevedeva e prevede, anche a seguito dell'intervento normativo del 2012, che uno o più regolamenti interministeriali andassero a disciplinare il funzionamento della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, e che in attesa della sua attivazione è stato predisposto un regime transitorio, la presentazione del presente schema di decreto non

tiene conto che tali regolamenti non sono ancora stati emanati. Inoltre Il Ministro Alfano nella seduta dell'8 aprile 2014 dinanzi alla commissione affari costituzionali del Senato ha affermato che « con la banca dati unica siamo già operativi in varie Regioni e in alcuni capoluoghi, a livello generale saremo pronti a giugno ». Attualmente, però, risulta che la Banca dati unica non è operativa e che ancora si ricorre a quanto disposto nel regime transitorio, quindi appare rischioso vincolare tutti i soggetti di cui all'articolo 83 del codice antimafia all'utilizzo di un sistema di fatto ancora inattivo;

dalla relazione tecnica a corredo del presente schema di decreto si desume che l'intera operazione di riforma sarebbe a costo zero o comunque « non suscettibile di arrecare aggravii alla spesa pubblica ». Per tanto non è chiaro, come ed in che modo è stata attivata la Banca dati nazionale unica atteso che, per sua stessa natura, essa necessita almeno di un potenziamento infrastrutturale di carattere, telematico,

esprime

**PARERE CONTRARIO**

« Sarti ».

## ALLEGATO 3

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.  
Atto n. 103.**

**PARERE APPROVATO**

La Commissione Giustizia,

esaminato lo schema di decreto legislativo in oggetto;

rilevato che:

lo schema di decreto in esame è adottato sulla base della citata delega correttiva prevista dall'articolo 2, comma 4, della legge n. 136 del 2010, che stabilisce un termine di 3 anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 159 del 2011 entro cui il Governo può apportare disposizioni integrative e correttive della disciplina della documentazione antimafia contenuta nel predetto decreto;

il provvedimento in esame è volto a introdurre nel Codice antimafia, sulla base dell'esperienza applicativa, una serie di modifiche finalizzate, nel loro insieme, a introdurre alcune semplificazioni delle procedure e alleggerimenti degli oneri amministrativi connessi al rilascio della documentazione antimafia;

condivisa l'esigenza di semplificazione procedurale a condizione che sia sempre salvaguardata l'efficacia delle verifiche antimafia;

esaminate le note del Procuratore nazionale antimafia, dottor Franco Roberti, e del Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, dottor Raffaele Cantone, ai quali la Commissione ha chiesto eventuali osservazioni allo schema di decreto legislativo in esame, nonché la nota trasmessa da Confindustria;

osservato che:

le modifiche introdotte dall'articolo 2 hanno per oggetto il procedimento di rilascio della comunicazione antimafia, con il quale il Prefetto attesta, relativamente ai soggetti indicati dall'articolo 85 del codice antimafia, la sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 (condanna in appello per uno dei reati di cui all'articolo 51 comma 3-bis o applicazione definitiva di una misura di prevenzione personale), per cui il prefetto è tenuto a verificare se le iscrizioni che risultano dalla banca dati nazionale unica o dal centro elaborazione dati del Ministero dell'interno o dalle informazioni della polizia giudiziaria abbiano effettivamente portato ad una sentenza di condanna confermata in appello o all'applicazione in via definitiva di una misura di prevenzione;

l'attuale formulazione dell'articolo 88 prevede che il prefetto, per svolgere tali accertamenti, abbia a disposizione quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta e che quando le verifiche risultino di particolare complessità il prefetto, previa comunicazione ai soggetti richiedenti, abbia a disposizione ulteriori trenta giorni;

la nuova formulazione l'articolo 88 stabilisce invece che il Prefetto debba rilasciare la comunicazione antimafia, e svolgere pertanto le sue verifiche, entro 30 giorni senza che sia prevista la possibilità di prorogare il termine per ultimare ac-

certamenti risultati complessi, prevedendo che, scaduti i 30 giorni, la stazione appaltante possa procedere anche in assenza della comunicazione antimafia, soltanto sulla base di un'autocertificazione dell'impresa da verificare e che, nel caso in cui la procedura si concluda poi con un provvedimento ostativo, si proceda al recesso dal contratto o alla revoca delle autorizzazioni o concessioni o dei contributi e dei finanziamenti;

la riduzione del termine di verifica da parte del Prefetto appare rischiosa ove si tenga conto della particolare complessità e delicatezza dell'attività di accertamento e che dalla decorrenza del termine viene agganciato il « via libera » per l'impresa, non ancora verificata, che può così stipulare contratti pubblici o acquisire finanziamenti sulla base di una mera autocertificazione;

soprattutto nell'attuale fase – in cui non è ancora in funzione la banca dati nazionale unica della documentazione antimafia in cui, secondo il regolamento predisposto, « potrà » essere previsto il collegamento ai sistemi informativi del Ministero della giustizia che gestiscono i servizi certificativi – non appare scontato che entro tale termine (che decorre dalla consultazione della banca dati) il prefetto abbia ultimato le sue verifiche, non essendo sempre agevole né rapida l'acquisizione delle sentenze da parte di Tribunali e Corti d'Appello;

vi è quindi il rischio che imprese in cui figurano soggetti o familiari degli stessi condannati in secondo grado per gravi reati o attinti da misura di prevenzione, possano sottoscrivere contratti di affidamento o di subappalto ed iniziare i lavori in quanto gli accertamenti sull'effettività delle iscrizioni non sono ancora ultimati, determinandosi un grave danno sia alla legalità, che non può essere sanato dal successivo recesso dal contratto (previsto nel caso in cui successivamente intervenga il provvedimento ostativo) sia alla stazione appaltante o all'impresa che ha conferito il subap-

palto, che dovrà sostituire l'impresa estromessa, la quale trae comunque un guadagno, essendo comunque previsto il pagamento delle opere già realizzate;

appare pertanto necessario prevedere anche per la comunicazione antimafia, così come è previsto per l'interdittiva antimafia, la possibilità per il Prefetto, in caso di complessità dell'accertamento, di usufruire di un ulteriore termine per ultimare le verifiche;

L'articolo 4 ha per oggetto il funzionamento della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, che, per quanto istituita ai sensi dell'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non è ancora funzionante, per cui si auspica che quanto prima siano adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri i regolamenti, di cui all'articolo 99, comma 1, del Codice antimafia;

il mancato funzionamento della banca dati nazionale unica determinerà l'applicazione dell'articolo 99-bis dello schema di decreto, secondo cui la comunicazione antimafia è sostituita dall'autocertificazione, mettendo a serio rischio l'efficacia delle verifiche antimafia specialmente nel caso in cui il mancato funzionamento della banca dati si prolungasse ulteriormente nel tempo;

al fine di ridurre i rischi connessi all'autocertificazione sarebbe opportuno prevedere, così come previsto dal comma 4-bis, introdotto all'articolo 88 dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 dello schema di decreto, che in caso di autocertificazione contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni sono corrisposti sotto condizione risolutiva, prevedendo che il beneficiario di tali provvidenze prima di ottenerle offra una garanzia (ad esempio, una fidejussione) in maniera tale che in caso di revoca del diritto almeno il danno patrimoniale per le pubbliche amministrazioni sia scongiurato;

L'articolo 4, comma 1, lettera a), integra l'articolo 99 del Codice antimafia prevedendo che, con uno o più regola-

menti, possano disciplinarsi le modalità attraverso cui la banca dati unica nazionale della documentazione antimafia: acquisisce, mediante l'anagrafe nazionale della popolazione residente istituita presso il Ministero dell'interno, i dati anagrafici dei titolari dell'impresa, i suoi rappresentanti legali, i soci, gli amministratori, i direttori, i membri del collegio sindacale e i loro familiari conviventi maggiorenni (ovvero i soggetti di cui all'articolo 85, comma 3); raffronta tali dati con quelli presenti nel CED costituito presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, che viene individuato attraverso un richiamo all'articolo 96 del Codice antimafia, mentre sarebbe più opportuno fare riferimento alla norma istitutiva del CED e, in particolare, all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121;

lo schema di decreto in esame potrebbe essere l'occasione per coordinare il codice antimafia con la disciplina introdotta dal decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, con particolare riferimento al comma 10 dell'articolo 32 del decreto, secondo cui qualora sia stata emessa dal prefetto un'informazione antimafia interdittiva e sussista l'urgente necessità di assicurare il completamento dell'esecuzione del contratto, ovvero la sua prosecuzione al fine di garantire la continuità di funzioni e servizi indifferibili per la tutela dei diritti fondamentali, nonché per la salvaguardia dei livelli occupazionali o dell'integrità dei bilanci pubblici il prefetto può disporre la rinnovazione degli organi sociali o la straordinaria e temporanea gestione dell'impresa appaltatrice limitatamente alla completa esecuzione del contratto d'appalto o della concessione;

l'articolo 3 dello schema di decreto introduce il comma 2-*bis* dell'articolo 92 del codice, prevedendo che il prefetto sia tenuto alla comunicazione dell'informazione antimafia interdittiva entro 5 giorni dalla sua adozione, per cui si potrebbe prevedere, attraverso una modifica del comma 2-*bis*, che il prefetto sia tenuto a

verificare, all'atto dell'emissione dell'informazione antimafia interdittiva, la sussistenza dei presupposti per l'adozione delle misure di cui al citato articolo 32 del decreto legge n. 90 del 2014 e, di conseguenza, informare non solo l'impresa, la società o l'associazione interessata ma anche il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione;

sarebbe opportuno consentire all'Autorità nazionale anticorruzione la possibilità di accedere alla banca dati nazionale unica;

il codice antimafia, sulla base della sua prima concreta applicazione, abbia bisogno di ulteriori correzioni rispetto a quelle previste dallo schema di decreto legislativo in esame. A tale proposito si ricorda che è in corso di esame presso la Commissione giustizia una proposta di testo unificato delle proposte di legge C. 1138 ed abb. in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alle mafie, che prevede una serie di correzioni al codice antimafia. In tale ottica, ad esempio, si ritiene opportuno modificare l'articolo 34 del codice antimafia, che ha per oggetto l'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economica, nella parte in cui non si prevede la possibilità di presentare reclamo alla Corte di appello avverso il provvedimento del tribunale che dispone l'amministrazione giudiziaria. L'esigenza di prevedere un ulteriore vaglio giurisdizionale sul merito, in aggiunta a quello di legittimità già effettuato dalla Corte di cassazione, è di tutta evidenza se si considera che per l'adozione del provvedimento che dispone l'amministrazione giudiziaria dei beni sono sufficienti dei meri indizi,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), n. 1), capoverso, sia previsto che quando le verifiche disposte siano di particolare

complessità il termine di trenta giorni possa essere prorogato di ulteriori trenta giorni.

2) All'articolo 4, comma 1, lettera *a*), capoverso « 2-ter », le parole « all'articolo 96 » siano sostituite dalle seguenti: « all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121 ».

3) All'articolo 4, comma 1, lettera *b*), capoverso « ART. 99-bis », comma 1, sia previsto che in caso di autocertificazione i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni siano corrisposti sotto condizione risolutiva, prevedendo che il

beneficiario di tali provvidenze prima di ottenerle offra una garanzia di natura patrimoniale.

4) All'articolo 3, comma 1, lettera *b*), n. 2, capoverso « 2-bis », si preveda che il prefetto sia tenuto a verificare, all'atto dell'emissione dell'informazione antimafia interdittiva, la sussistenza dei presupposti per l'adozione delle misure di cui al citato articolo 32 del decreto legge n. 90 del 2014 e, di conseguenza, informare non solo l'impresa, la società o l'associazione interessata ma anche il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione.

## **V COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Bilancio, tesoro e programmazione)**

---

### *S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	27
---	----

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 2 ottobre 2014.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
11.15 alle 11.30.

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Cultura, scienza e istruzione)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione .....	28
DL 133/14: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. C. 2629 Governo (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i> ) .....	28
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere</i> ) .....	31
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	33

#### SEDE CONSULTIVA

Giovedì 2 ottobre 2014. — Presidenza del vicepresidente *Ilaria CAPUA*. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca *Gabriele Toccafondi*.

#### La seduta comincia alle 14.05.

#### Variazione nella composizione della Commissione.

*Ilaria CAPUA*, presidente, comunica che ha cessato di far parte della Commissione il deputato *Rocco Crimi* ed è entrato a farne parte il deputato *Trifone Altieri*.

**DL 133/14: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.**

**C. 2629 Governo.**

(Parere alla VIII Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 1° ottobre 2014.

*Ilaria CAPUA*, presidente, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori dell'odierna seduta della Commissione sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

*Simona Flavia MALPEZZI* (PD), relatore, alla luce del dibattito svoltosi nella seduta di ieri presenta una proposta di parere favorevole con condizione e osservazioni sul provvedimento in esame (*vedi allegato 1*).

*Gianna MALISANI* (PD) ringrazia la relatrice per il prezioso lavoro svolto. Le chiede quindi di valutare l'opportunità di trasformare, nel parere, l'osservazione di cui alla lettera *d*), concernente le linee guida in materia di archeologia preventiva, in una condizione.

*Roberto SIMONETTI* (LNA) dopo aver dichiarato di condividere la condizione espressa nella proposta di parere illustrata dalla relatrice, manifesta perplessità in

merito all'osservazione di cui alla lettera e), con riferimento in particolare a quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, in quanto una modificazione del predetto comma potrebbe risultare eccessivamente restrittiva in relazione agli interventi ivi indicati.

Chiara DI BENEDETTO (M5S) dopo aver ricordato che gli argomenti affrontati nelle osservazioni e nella condizione presenti nella proposta di parere sono stati oggetto di apposite proposte emendative presentate dai deputati del Movimento 5 Stelle, chiede che tutte le osservazioni presenti nel parere siano trasformate in condizioni.

Il sottosegretario Gabriele TOCCA-FONDI esprime una valutazione positiva sulla proposta di parere presentata dalla relatrice. Ricorda poi, in relazione, in particolare, alla condizione che fa riferimento a quanto disposto dall'articolo 42, comma 1, relativo alle deroghe del patto di stabilità interno in settori concernenti l'istruzione, che il MIUR, nel maggio scorso, in occasione dell'intesa adottata in sede di Conferenza Stato-regioni – la cui attuazione ha dato vita alla predetta disposizione – aveva manifestato la sua contrarietà a rinunciare a determinate deroghe al patto di stabilità interno concernenti le scuole paritarie, le borse di studio universitarie, i benefici a favore degli studenti anche con disabilità e la fornitura gratuita dei libri di testo. Ricorda, inoltre, che nel corso dell'esame del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante « Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari » il medesimo Ministero si era opposto all'introduzione, in tale provvedimento, di una disposizione analoga a quella prevista dal citato articolo 42, comma 1.

Maria COSCIA (PD) dopo aver ringraziato la relatrice per il prezioso lavoro svolto, ritiene che si possa anche accogliere la richiesta della collega Malisani di

trasformare l'osservazione di cui alla lettera d) in una condizione.

Simona Flavia MALPEZZI (PD), *relatore*, alla luce del dibattito sinora svolto, ritiene di poter modificare la sua proposta di parere nel senso indicato dalla collega Malisani, trasformando l'osservazione di cui alla lettera d) in una condizione, introducendo, inoltre, una modifica di carattere formale all'osservazione di cui alla lettera a). Per quanto concerne le perplessità manifestate dal collega Simonetti, con riferimento all'osservazione di cui alla lettera e), chiarisce che tale osservazione è, effettivamente, volta a restringere l'ambito delle possibili semplificazioni in presenza di preminenti ragioni di tutela e salvaguardia del patrimonio culturale e paesaggistico. Presenta, quindi, una nuova formulazione della sua proposta di parere, che presenta due condizioni e cinque osservazioni (*vedi allegato 2*), auspicando la convergenza di tutta la Commissione su tale proposta di parere.

Chiara DI BENEDETTO (M5S) dichiara, a nome del suo gruppo, voto contrario sulla proposta di parere della relatrice, in quanto non sono state trasformate in condizioni tutte le osservazioni presenti nella precedente proposta di parere.

Giorgio LAINATI (FI-PdL) innanzitutto, porge il benvenuto all'onorevole Altieri, che è entrato a far parte della VII Commissione. Dopo aver ringraziato la relatrice per il lavoro svolto, ricorda che il suo gruppo è all'opposizione, dichiarando, quindi, l'astensione dello stesso sulla proposta di parere della relatrice.

Roberto SIMONETTI (LNA) dopo aver ricordato che il suo gruppo è a favore di una maggiore *deregulation* delle procedure amministrative e paventando che l'osservazione di cui alla lettera e) della prima versione della proposta di parere, ora lettera d) nella nuova formulazione della relatrice, possa incidere sulla proprietà privata, condizionando talune tipologie di interventi, dichiara l'astensione del suo

gruppo sulla proposta di parere della relatrice così come riformulata.

Manuela GHIZZONI (PD), dopo aver ricordato che il confine tra tutela, conservazione e promozione del patrimonio culturale e paesaggistico è labile, ritiene che la relatrice abbia lavorato intensamente e proficuamente per una mediazione all'interno della Commissione. Annuncia, quindi, il parere favorevole del suo gruppo

sulla proposta di parere della relatrice così come riformulata, invitando i colleghi a seguire l'*iter* del provvedimento in esame presso la Commissione di merito.

La Commissione approva, quindi, la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni della relatrice, nella sua nuova formulazione (*vedi allegato 2*).

**La seduta termina alle 14.50.**

## ALLEGATO 1

**Disegno di legge C. 2629 recante « Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive ».**

**PROPOSTA DI PARERE**

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 2629 recante « Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive »,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente condizione:*

provveda la Commissione a modificare l'articolo 42, ripristinando l'esclusione dal Patto di stabilità interno delle risorse destinate alle Regioni relativamente agli interventi in materia di diritto allo studio, scuole paritarie, contributi e benefici agli studenti anche con disabilità e erogazione gratuita di libri di testo, in considerazione del fatto che l'attuale formulazione della norma rischia di vanificare misure recentemente adottate nel settore scolastico, le quali rivestono una rilevanza strategica nell'ambito della politica di rilancio della scuola e dell'istruzione;

*e con le seguenti osservazioni:*

a) valuti la Commissione l'opportunità di correggere il comma 4 dell'articolo

1, nella parte in cui prevede che, in caso di dissenso in sede di Conferenza di Servizi, espresso dall'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e del patrimonio artistico, la questione sia comunque rimessa al Commissario per la realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli-Bari;

b) valuti la Commissione l'opportunità di modificare il comma 4 dell'articolo 6, nella parte in cui esclude la necessità dell'autorizzazione paesaggistica per installazione o modifica di impianti di radiotelefonìa mobile, entro determinati limiti;

c) con riferimento all'articolo 9, valuti la Commissione l'opportunità di prevedere una organica revisione della disciplina recata dal Codice degli appalti, al fine di evitare il ripetersi di misure derogatorie le quali rischiano, tra l'altro, di generare incertezza e confusione nelle amministrazioni competenti;

d) con riferimento all'articolo 25, valuti la Commissione l'opportunità di prevedere che il decreto di adozione del decreto recante le linee guida in materia di archeologia preventiva sia coerente con il contenuto della Convenzione europea di protezione del patrimonio archeologico, stipulata a La Valletta, il cui disegno di legge di ratifica è all'esame del Parlamento;

e) con riferimento all'articolo 25, valutati la Commissione l'opportunità di correggere le misure di semplificazione delle procedure in materia di patrimonio culturale, al fine di evitare un sacrificio ingiustificato delle fondamentali esigenze di tutela del medesimo patrimonio;

f) valutati, infine, la Commissione in relazione agli interventi di semplificazione di cui all'articolo 25, l'opportunità di in-

trodurre una disposizione di semplificazione degli adempimenti normativi e burocratici per le imprese dello spettacolo dal vivo, con particolare riferimento agli oneri relativi alla necessità di garantire il servizio di vigilanza e di sicurezza da parte dei vigili del fuoco relativamente al quale potrebbe essere opportunamente previsto che lo stesso servizio possa essere affidato ad imprese secondo la normativa vigente.

## ALLEGATO 2

**Disegno di legge C. 2629 recante « Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive ».**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 2629 recante « Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive »,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti condizioni:*

1) provveda la Commissione a modificare l'articolo 42, ripristinando l'esclusione dal Patto di stabilità interno delle risorse destinate alle Regioni relativamente agli interventi in materia di diritto allo studio, scuole paritarie, contributi e benefici agli studenti anche con disabilità e erogazione gratuita di libri di testo, in considerazione del fatto che l'attuale formulazione della norma rischia di vanificare misure recentemente adottate nel settore scolastico, le quali rivestono una rilevanza strategica nell'ambito della politica di rilancio della scuola e dell'istruzione;

2) con riferimento al comma 4 dell'articolo 25, la Commissione chiarisca che

il decreto recante le linee guida in materia di archeologia preventiva deve essere coerente con il contenuto della Convenzione europea di protezione del patrimonio archeologico, stipulata a La Valletta, il cui disegno di legge di ratifica è all'esame del Parlamento;

*e con le seguenti osservazioni:*

a) valuti la Commissione la modifica del comma 4 dell'articolo 1, nella parte in cui prevede che, in caso di dissenso in sede di Conferenza di Servizi, espresso dall'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e del patrimonio artistico, la questione sia comunque rimessa al Commissario per la realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli-Bari, escludendone invece la possibilità;

b) valuti la Commissione la modifica del comma 4 dell'articolo 6, nella parte in cui esclude la necessità dell'autorizzazione paesaggistica per installazione o modifica di impianti di radiotelefonazione mobile, entro determinati limiti;

c) con riferimento all'articolo 9, valuti la Commissione l'opportunità di prevedere una organica revisione della disciplina recata dal Codice degli appalti, al fine di evitare il ripetersi di misure derogatorie le quali rischiano, tra l'altro, di generare incertezza e confusione nelle amministrazioni competenti;

d) con riferimento all'articolo 25, valuti la Commissione la riformulazione delle misure di semplificazione delle procedure in materia di patrimonio culturale, al fine di evitare un sacrificio ingiustificato delle fondamentali esigenze di tutela del medesimo patrimonio;

e) valuti, infine, la Commissione in relazione agli interventi di semplificazione di cui all'articolo 25, l'introduzione di una

disposizione di semplificazione degli adempimenti normativi e burocratici per le imprese dello spettacolo dal vivo, con particolare riferimento agli oneri relativi alla necessità di garantire il servizio di vigilanza e di sicurezza da parte dei vigili del fuoco relativamente al quale potrebbe essere opportunamente previsto che lo stesso servizio possa essere affidato ad imprese secondo la normativa vigente.

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Audizione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Maurizio Lupi, nell'ambito dell'esame del decreto-legge 133/2014, C. 2629 Governo, recante Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione*) .....

35

#### AUDIZIONI

*Giovedì 2 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Intervengono il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Maurizio Lupi e il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.*

#### La seduta comincia alle 14.10.

**Audizione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Maurizio Lupi, nell'ambito dell'esame del decreto-legge 133/2014, C. 2629 Governo, recante Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.**

*(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).*

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a cir-

cuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i deputati Massimo Felice DE ROSA (M5S), Enrico BORGHI (PD), Serena PELLEGRINO (SEL), Giuseppe DE MITA (PI), Paolo TANCREDI (NCD), Salvatore MATARRESE (SCpI), Chiara BRAGA e Ermete REALACCI, *presidente*.

Il ministro Maurizio LUPI, replicando ai deputati intervenuti, fornisce chiarimenti in relazione al tema oggetto dell'audizione.

Ermete REALACCI, *presidente*, ringrazia il ministro per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

#### La seduta termina alle 15.

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## **XI COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Lavoro pubblico e privato)**

---

### *S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	36
---	----

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 2 ottobre 2014.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
14.40 alle 14.55.

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Audizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sulle linee programmatiche del suo dicastero in materia di politiche sociali ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	37
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	37

#### AUDIZIONI

*Giovedì 2 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU. — Interviene il ministro del lavoro e delle politiche sociali, Giuliano Poletti.*

#### La seduta comincia alle 8.35.

**Audizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sulle linee programmatiche del suo dicastero in materia di politiche sociali.**

*(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio).*

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Il ministro Giuliano POLETTI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Edoardo PATRIARCA (PD), Gian Luigi GIGLI (PI), Donata LENZI (PD), Delia MURER (PD), Ileana Cathia PIAZZONI (Misto-LED), Paola BINETTI (PI), Elena CARNEVALI (PD), Tea ALBINI (PD) e Paolo BENI (PD).

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ringrazia il ministro per l'esauriente relazione svolta e rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

#### La seduta termina alle 10.05.

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.05 alle 10.10.

# COMMISSIONE PARLAMENTARE

## per l'attuazione del federalismo fiscale

### S O M M A R I O

Sull'ordine dei lavori .....	38
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	38
AUDIZIONI:	
Audizione dei rappresentanti dell'Istituto per la finanza e l'economia locale (IFEL) e della società SOSE – Soluzioni per il Sistema Economico s.p.a. sull'attuazione dei fabbisogni standard ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento della Commissione, e conclusione</i> ) .....	38

*Giovedì 2 ottobre 2014. – Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.*

**La seduta comincia alle 8.**

**Sull'ordine dei lavori.**

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone un'inversione dell'ordine del giorno, in modo da svolgere prima la riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, e successivamente l'audizione.

La Commissione concorda.

**La seduta termina alle 8.05.**

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.05 alle 8.10.

#### AUDIZIONI

*Giovedì 2 ottobre 2014. – Presidenza del vicepresidente Daniele MARANTELLI.*

**La seduta comincia alle 8.10.**

**Audizione dei rappresentanti dell'Istituto per la finanza e l'economia locale (IFEL) e della società SOSE – Soluzioni per il Sistema Economico s.p.a. sull'attuazione dei fabbisogni standard.**

*(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento della Commissione, e conclusione).*

Daniele MARANTELLI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi l'audizione.

Andrea FERRI, *responsabile del dipartimento finanza locale dell'Istituto per la finanza e l'economia locale (IFEL)*, e

Giampietro BRUNELLO, *Amministratore delegato della società SOSE – Soluzioni per il Sistema Economico s.p.a.*, svolgono una relazione sui temi dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni i senatori Federico FORNARO (PD), Magda Angela ZANONI (PD), Maria Cecilia GUERRA (PD) e Nerina DIRINDIN (PD) e il deputato Federico D'INCÀ (M5S).

Salvatore PARLATO, *collaboratore scientifico dell'Istituto per la finanza e l'economia locale (IFEL)*, Andrea FERRI,

*responsabile del dipartimento finanza locale dell'Istituto per la finanza e l'economia locale (IFEL)*, e Giampietro BRUNELLO, *Amministratore delegato della società SOSE – Soluzioni per il Sistema Economico s.p.a.*, forniscono ulteriori precisazioni.

Daniele MARANTELLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 9.05.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

# COMMISSIONE PARLAMENTARE

## di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

### S O M M A R I O

Indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale pubblico e privato, alla luce della recente evoluzione normativa ed organizzativa, anche con riferimento alla strutturazione della previdenza complementare.	40
Audizione del Presidente e del Direttore Generale della Cassa Nazionale di Previdenza ed assistenza a favore dei Ragionieri e periti commerciali (CNPR) <i>(Svolgimento e conclusione)</i> .	40
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	40

*Giovedì 2 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Lello DI GIOIA.*

#### **La seduta comincia alle 8.10.**

**Indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale pubblico e privato, alla luce della recente evoluzione normativa ed organizzativa, anche con riferimento alla strutturazione della previdenza complementare.**

**Audizione del Presidente e del Direttore Generale della Cassa Nazionale di Previdenza ed assistenza a favore dei Ragionieri e periti commerciali (CNPR).**

*(Svolgimento e conclusione).*

Il deputato Lello Di GIOIA, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che è presente per la CNPR il presidente Luigi Pagliuca, accompagnato dal direttore generale, Alberto Piazza.

Svolgono una relazione Luigi PAGLIUCA, *presidente della CNPR*, e Alberto PIAZZA, *direttore generale della CNPR*, che consegnano documentazione alla Commissione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni il senatore Sergio PUGLIA (M5S) e i deputati Roberto MORASUT (PD) e Lello DI GIOIA, *presidente*.

Rispondono ai quesiti posti Luigi PAGLIUCA, *presidente della CNPR*, e Alberto PIAZZA, *direttore generale della CNPR*.

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, nel ringraziare il presidente della CNPR, per la partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

#### **La seduta termina alle 9.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 2 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Lello DI GIOIA.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 9 alle 9.25.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

#### S O M M A R I O

Esame di una proposta di modifica del regolamento interno ( <i>Esame e conclusione</i> ) .....	41
ALLEGATO ( <i>Emendamento approvato dalla Commissione</i> ) .....	43
Comunicazioni del presidente .....	41
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	42

*Giovedì 2 ottobre 2014. – Presidenza del presidente Alessandro BRATTI.*

#### **La seduta comincia alle 14.50.**

#### **Esame di una proposta di modifica del regolamento interno.**

*(Esame e conclusione).*

Alessandro BRATTI, *presidente*, comunica di aver predisposto una proposta di modifica al regolamento interno, che è stata unanimemente condivisa nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti del gruppo, appena svoltasi e consistente nell'aggiunta, alla fine del primo periodo del comma 1 dell'articolo 23, delle seguenti parole: « , nel numero massimo di dodici unità. » (*vedi allegato*).

Non essendovi richieste di presentazione di subemendamenti, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione l'emendamento 23.1.

La Commissione approva all'unanimità.

#### **Comunicazioni del presidente.**

Alessandro BRATTI, *presidente*, comunica che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione appena svoltasi, ha deliberato che la Commissione si avvalga, con funzioni prevalentemente di gestione e tenuta dell'archivio della Commissione, della collaborazione continuativa dei militari della Guardia di finanza Antonino Andaloro, luogotenente; Paolo Nicolò, luogotenente, e Alessandro Vernucci, maresciallo capo.

Nella stessa riunione è stato altresì stabilito che la Commissione si avvalga della collaborazione a tempo pieno e a titolo gratuito di Sergio Spatarella, tenente colonnello della Guardia di finanza; di Fabio Vaccaro, capitano dei Carabinieri per la tutela dell'ambiente e di Primiano Troiano, luogotenente del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera. Lo stesso ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha inoltre stabilito che la Commissione si avvalga, con incarico a tempo parziale e a titolo gratuito, dei seguenti collaboratori: Corrado Lembo, procuratore della Repubblica

presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere; Gianfranco Amendola, procuratore della Repubblica presso il tribunale di Civitavecchia; Maurizio Santoloci, magistrato presso il tribunale di Terni; Luigia Spinelli, sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Latina; Giuseppe Cioffi, magistrato presso il tribunale di Napoli nord; Rosanna Laraia, dirigente dell'Ispra; Laura D'Aprile, ingegnere, coordinatore della divisione bonifiche del Ministero dell'ambiente; Roberto Mezzanotte, ingegnere meccanico; Barbara Villani, dirigente dell'Arpa Emilia Romagna; Andrea Palladino, giornalista, per le attività di coordinamento della comunicazione della Commissione con gli organi di informazione; Luigi Boeri, ingegnere; Roberto Tiberi, avvocato; Giovanni Maria Arena, sub commissario di ARPA Lazio; Francesco Di Leverano, ingegnere, dirigente dell'area tecnica dell'autorità portuale di Brindisi; Pietro Fedeli, docente; Emanuele de Rosa, ufficiale in congedo del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera; Santo Cozzupoli, direttore del settore attività produttive e controlli dell'Arpa Lombardia in congedo. La presidenza avvierà le procedure previste per assicurare l'avvio delle collaborazioni sopraindicate, previo distacco o autorizzazione dall'ente di appartenenza nei casi contemplati dalla legge.

Comunica inoltre che lo stesso ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti

dei gruppi, ha stabilito che la Commissione svolga specifici approfondimenti sulle regioni Veneto, Liguria, Campania, Lazio, Lombardia e Sicilia. Altrettanti approfondimenti saranno svolti sui seguenti temi: traffico transfrontaliero dei rifiuti; bonifiche; rifiuti radioattivi; impianti di depurazione e trattamento dei relativi fanghi; mercato del riciclo; illeciti connessi alla gestione dei rifiuti speciali, anche pericolosi.

È stato infine stabilito che la Commissione svolga una missione a Rimini dal 5 all'8 novembre e due missioni in Veneto rispettivamente dal 27 al 29 ottobre e dal 12 al 14 novembre.

*(La Commissione prende atto).*

**La seduta termina alle 14.55.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è riunito dalle 14.15 alle 14.50.

ALLEGATO

**Regolamento interno della Commissione parlamentare di inchiesta  
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali  
ad esse correlati.**

**EMENDAMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

ART. 23.

*Al comma 1, primo periodo, aggiungere,  
infine, le seguenti parole: , nel numero  
massimo di dodici unità.*

**23. 1.** Bratti.

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE**

**di inchiesta sui fenomeni della contraffazione,  
della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo**

---

### *S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	44
---	----

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 2 ottobre 2014. – Presidenza del  
presidente Mario CATANIA.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
14.35 alle 15.15.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

#### S O M M A R I O

Variazione nella composizione della Commissione .....	45
Elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari .....	45

*Giovedì 2 ottobre 2014. — Presidenza del presidente provvisorio Mario TRONTI, indi del presidente eletto Giuseppe FIORONI.*

#### **La seduta comincia alle 14.05.**

#### **Variazione nella composizione della Commissione.**

Mario TRONTI, *presidente*, comunica che in data odierna la Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione il deputato Florian Kronbichler, in sostituzione della deputata Donatella Duranti, dimissionaria.

#### **Elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari.**

Mario TRONTI, *presidente*, ricorda che la Commissione è convocata per costituire l'ufficio di Presidenza composto dal Presidente, da due Vicepresidenti e da due Segretari.

Dopo un intervento sull'ordine dei lavori del senatore Stefano LUCIDI, Mario TRONTI, *presidente*, chiama a svolgere le funzioni di Segretari provvisori le deputate

Marta Grande e Arianna Spessotto e indice la votazione per l'elezione del Presidente.

*(Segue la votazione).*

Comunica il risultato della votazione:

Presenti e votanti: .....	50
Maggioranza assoluta dei componenti: .....	31

*Hanno ottenuto voti:*

Fioroni .....	40
Schede bianche .....	7
Schede nulle .....	3

Proclama quindi eletto Presidente della Commissione il deputato Giuseppe Fioroni e lo invita ad assumere la presidenza.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, rivolgendo parole di ringraziamento alla Commissione, sottolinea il proprio impegno nel consentire che nel corso dei lavori si possa fare ogni sforzo per fare chiarezza sul passato nell'interesse della verità.

Rinvia quindi ad una prossima seduta l'elezione dei Vicepresidenti e dei Segretari.

**La seduta termina alle 14.45.**

## INDICE GENERALE

### GIUNTA DELLE ELEZIONI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	3
COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE .....	3
AVVERTENZA .....	3

### I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

#### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di conflitti di interessi. C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati, C. 1969 Tinagli e C. 2339 Dadone ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i> ) .....	4
ALLEGATO ( <i>Proposta di testo unificato del relatore adottato come testo base</i> ) .....	6
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	5

### II Giustizia

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione. Atto n. 103 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i> ) .....	14
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere del relatore</i> ) .....	16
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta alternativa di parere</i> ) .....	20
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	23

### V Bilancio, tesoro e programmazione

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	27
---	----

### VII Cultura, scienza e istruzione

#### SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione .....	28
DL 133/14: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. C. 2629 Governo (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i> ) .....	28
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere</i> ) .....	31
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	33

**VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici**

## AUDIZIONI:

Audizione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Maurizio Lupi, nell'ambito dell'esame del decreto-legge 133/2014, C. 2629 Governo, recante Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i> ) .....	35
--	----

**XI Lavoro pubblico e privato**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	36
---	----

**XII Affari sociali**

## AUDIZIONI:

Audizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sulle linee programmatiche del suo dicastero in materia di politiche sociali ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	37
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	37
---	----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE**

Sull'ordine dei lavori .....	38
------------------------------	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	38
---	----

## AUDIZIONI:

Audizione dei rappresentanti dell'Istituto per la finanza e l'economia locale (IFEL) e della società SOSE – Soluzioni per il Sistema Economico s.p.a. sull'attuazione dei fabbisogni standard ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento della Commissione, e conclusione</i> ) .....	38
---	----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE**

Indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale pubblico e privato, alla luce della recente evoluzione normativa ed organizzativa, anche con riferimento alla strutturazione della previdenza complementare.

Audizione del Presidente e del Direttore Generale della Cassa Nazionale di Previdenza ed assistenza a favore dei Ragionieri e periti commerciali (CNPR) ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .	40
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	40
---	----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI**

Esame di una proposta di modifica del regolamento interno ( <i>Esame e conclusione</i> ) .....	41
--	----

ALLEGATO ( <i>Emendamento approvato dalla Commissione</i> ) .....	43
---	----

Comunicazioni del presidente .....	41
------------------------------------	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	42
---	----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA  
CONTRAFFAZIONE, DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE E DEL  
COMMERCIO ABUSIVO**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 44

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA  
MORTE DI ALDO MORO**

Variazione nella composizione della Commissione ..... 45

Elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari ..... 45

*Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 4,00



\*17SMC0003100\*